



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Circolare 8/2015-C del 23.10.2015

Legge di stabilità 2016

- le novità contenute nella bozza della nuova legge -

Recentemente è stata divulgata la bozza della nuova legge di stabilità per il 2016. Di seguito illustriamo le principali novità, precisando che le disposizioni diventeranno definitive solo con l'approvazione del provvedimento finale, pertanto potrebbero subire variazioni nel corso dell'iter parlamentare.

Disposizioni in materia IMU e TASI

Ai fini IMU viene prevista l'esenzione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei cosiddetti "imbullonati" e dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.

Ai fini TASI, si segnala l'esenzione dall'imposta dell'abitazione principale sia per il proprietario dell'immobile che adibisce l'unità a tale scopo, sia per l'inquilino che ha destinato l'immobile a sua abitazione. Pertanto, nel caso di locazione di un immobile, il proprietario dovrà versare l'imposta TASI di sua competenza (dal 70 al 90% a seconda della delibera comunale), mentre l'inquilino non dovrà versare nulla.

Si segnala, inoltre, la riduzione del prelievo a carico degli immobili destinati dai costruttori alla vendita per i quali l'aliquota ordinaria sarà pari al 0,1%. I Comuni potranno decidere di aumentare tale importo fino a 0,25%.

Riduzione IRES

Relativamente all'imposta sui redditi delle società (IRES) si prevede la riduzione dell'aliquota d'imposta dall'attuale 27,5%:

- al 24,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015;
- al 22,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Le riduzioni a decorrere dal 2016 sono vincolate all'autorizzazione dell'Unione Europea. In mancanza di tale autorizzazione le imposte verranno ridotte solo a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2016 (con riduzione IRES al 22,5%).



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Esenzione ai fini IRAP agricoltura e pesca

Secondo quanto previsto dalla Bozza della legge di stabilità per il 2016, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 sono esenti dall'imposta IRAP i settori agricoltura e pesca.

Recupero edilizio e risparmio energetico

Le maxi detrazioni per il recupero edilizio ed il risparmio energetico vengono confermate nella loro versione maggiorata fino al prossimo 31.12.2016. Per effetto di tale disposizione, gli interventi di recupero edilizio vengono agevolati con una detrazione pari al 50% dei costi (così come l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici), mentre per gli interventi di risparmio energetico la detrazione è pari al 65%.

Con riferimento all'acquisto di mobili di arredo da parte di giovani coppie, viene prevista una detrazione – vincolata al solo acquisto di un'abitazione principale a prescindere dai lavori di recupero edilizio – del 50% su un valore massimo di 20.000 euro.

Bonus investimenti in beni strumentali nuovi

Viene previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, imprese e professionisti che effettuano investimenti, in beni strumentali nuovi dal 15.10.2015 fino al 31.12.2016, possono godere di un maxi ammortamento del 140% del costo sostenuto.

La disposizione non si applica in riferimento ai beni che sono assoggettati a coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e costruzioni, nonché agli acquisti di alcuni specifici beni indicati in allegato alla legge di stabilità (non attualmente disponibili).

Regime forfettario

Viene modificato il nuovo regime forfettario introdotto con la precedente legge di stabilità (e subito "congelato" per effetto della proroga dei minimi), il quale a regime dovrebbe sostituire tutti i regimi agevolati fino ad oggi conosciuti (alcuni ad oggi già abrogati, come il regime per le nuove iniziative produttive).

Le principali condizioni per l'accesso al regime sono:

- Ricavi compresi tra 15.000 e 40.000 euro a seconda dell'attività esercitata
- Spese per lavoro dipendente non superiori a 5.000 euro
- Beni strumentali non superiori a 20.000 al lordo degli ammortamenti
- Redditi di lavoro dipendente inferiori a quelli soggetti al regime forfettario



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Ai fini dell'adesione o alla permanenza del regime in commento i ricavi o i compensi relativi all'anno precedente non devono eccedere i limiti esposti nella nuova tabella allegata alla bozza della legge di stabilità 2016 (di seguito riportata). Allo stesso modo, si applicano i coefficienti di redditività riportati nella tabella sottostante.

LIMITI DI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'			
Attività	Codice attività ATECO	Limite ricavi e compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	30.000	67%

Come in precedenza, il reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva del 15% è determinato forfaitariamente attraverso l'applicazione dei coefficienti di redditività sopra riportati, diversificati per ogni settore attività interessata dal regime.

Con riferimento alle nuove attività, invece, viene prevista la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni dell'attività. In precedenza, invece, veniva previsto un abbattimento del reddito imponibile di un terzo.

Viene modificato, infine, il regime contributivo agevolato previsto dalla precedente legge di stabilità: in luogo dell'esonero dal minimale, ora, viene prevista una riduzione pari al 35% della contribuzione (ordinaria) INPS dovuta ai fini previdenziali.



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

IVA pellet

Viene ridotta l'aliquota IVA sul pellet dal 22% al 10% a decorrere dal 01.01.2016.

Canone RAI

Viene prevista la riduzione del canone rai da 113,5 euro a 100 euro che si pagherà attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione. Viene disciplinata, inoltre, la possibilità di pagare ratealmente l'importo contestualmente al pagamento delle bollette elettriche (quindi in sei rate annuali).

Viene prevista un'esenzione dal canone a favore di coloro che non dispongono né di un televisore, né di una connessione internet.

Assunzioni agevolate

Sulla falsariga di quanto previsto dalla precedente legge finanziaria, viene introdotto, anche in riferimento al periodo 01.01.2016-31.12.2016 uno sgravio contributivo a favore delle assunzioni a tempo indeterminato.

Lo sgravio, più contenuto rispetto alla versione prevista per il precedente anno (sgravio totale fino a 8.060 euro annuali per i primi 36 mesi di assunzione), prevede l'applicazione di uno sgravio del 40% su tutte le assunzioni a tempo indeterminato, per i primi 24 mesi di assunzione ed in ogni caso fino ad un importo annuale di 3.250 euro.

Possono essere agevolate tutte le assunzioni a tempo indeterminato, fatta eccezione dei lavoratori domestici e apprendisti e nelle ipotesi di:

- assunzione di lavoratore dipendente che risulta occupato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro;
- assunzione di dipendente precedentemente assunto anche tramite soggetti interposti.

Sono ammesse all'agevolazione anche le assunzioni effettuate nel settore agricolo con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno 2015.

Premi di produttività

Nell'anno 2016, i premi di risultato fino a 2.000 euro erogati ai dipendenti con reddito inferiore a 50.000 euro, saranno soggetti a una imposta sostitutiva pari al 10%.



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Il limite di 2.000 euro è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro attraverso la contrattazione aziendale/territoriale.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

Viene prevista la reintroduzione della disciplina speciale di assegnazione o di cessione agevolata di beni ai soci o di trasformazione agevolata in società semplice, che permetterà di estromettere i beni dal regime di impresa beneficiando di un regime fiscale di favore.

La nuova ipotesi di assegnazione agevolata prevede alcuni limiti:

- l'assegnazione deve avvenire entro il prossimo 30.09.2016;
- l'assegnazione o la cessione agevolata riguarda solo i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa;
- i soci devono risultare tali alla data del 30 settembre 2015.
- la trasformazione in società semplice è ammessa solo se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni "agevolabili".

Venendo all'entità dell'agevolazione, sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato (o rientrante nel patrimonio della società trasformata) e il suo costo fiscalmente riconosciuto è prevista un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP:

- in via ordinaria pari all'8%;
- pari al 10,5%, se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Analogamente ad altri provvedimenti di assegnazione agevolata, è altresì prevista un'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate, pari al 13%.

Per quanto riguarda, invece, la cessione agevolata, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene (determinato a norma dell'art. 9 del TUIR o in base al valore catastale) è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.



Consulenza fiscale e societaria, Revisione Legale e Consulenza del Lavoro

Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Per quanto riguarda le imposte indirette, è prevista la riduzione alla metà dell'imposta di registro eventualmente dovuta per l'assegnazione, nonché l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Il termine per gli atti di assegnazione o cessione agevolata, o per la trasformazione in società semplice, è fissato al 30 settembre 2016. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere versata per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per il rimanente 40% entro il 16 giugno 2017, sempre potendo beneficiare della compensazione in F24.

Fondo per gli autonomi

Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Pensioni "part – time"

Viene ampliata la no tax area a favore dei pensionati. Per i soggetti sopra i 75 anni la soglia passa da 7.750 a 8.000 euro, mentre per i pensionati con età inferiore ai 75 anni la no tax area passa da 7.500 a 7.750 euro.

Viene previsto, inoltre, un nuovo intervento di salvaguardia a favore dei soggetti di età avanzata che non hanno ancora assolto tutti i requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

Viene disciplinata, inoltre, l'introduzione di un istituto sperimentale per favorire il collocamento a riposo e quindi l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Secondo quanto previsto dalle disposizioni della bozza, infatti, i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Studio Associato Franzosini

Dr. Pierluigi & Partners